

sua ragion d'essere all'articolo 1151 del Codice civile, il quale prescrive che, di tutti gli atti e i fatti che arrecano danno deve rispondere colui che n'è causa.

Ciò posto, non è necessario di fare un'aggiunta speciale a questo articolo. Per il fatto stesso della responsabilità contratta, siccome si esce dalla regola normale della legge regolatrice dei giudizi contabili, il Comune e la Provincia possono, anzi debbono chiamare dinanzi all'autorità giudiziaria gli amministratori e farli pagare.

Definite così le cose, non ho nulla da rispondere al brillante discorso dell'onorevole Pellegrini, nè credo di doverlo seguire in tutti gl'incidenti da lui svolti e che non hanno importanza alcuna in questa discussione. Prego quindi la Camera di votare l'articolo qual'è.

Non v'ha dubbio alcuno che due sono le ipotesi: la prima del paragrafo primo, che si riferisce a spese fatte fuori bilancio, vale a dire non ordinate dall'autorità amministrativa che ne ha il potere; la seconda, alle spese fatte di urgenza, delle quali l'amministratore è responsabile finchè i Consigli rispettivi non le abbiano approvate. Ciò posto, prego la Camera di votare l'articolo come è proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. Io vorrei chiedere una semplice spiegazione. Il paragrafo primo dice così: " Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, ne rispondono personalmente. „ Desidererei che la Commissione mi dicesse se, con questa dizione, ha inteso di dire che i terzi, a cui sono ordinate spese non autorizzate, non hanno azione verso il comune, oppure che i terzi, avendo azione verso il comune, il comune, a sua volta, ha diritto di essere rimborsato delle spese dagli amministratori che le hanno ordinate, quantunque non contemplate in bilancio. Questa spiegazione la ritengo opportuna, perchè il modo in cui l'articolo è formulato lascia luogo a dubbiezze che è necessario dirimere, allorchè si compilano leggi, perchè le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, se sono per me sufficienti per confutare gli emendamenti proposti a questo capoverso, non risolvono punto il dubbio che il modo in cui l'articolo è formulato lascia sorgere, dubbio la cui importanza, sia nei rapporti dell'Ente comune coi suoi rappresentanti, sia nei rapporti dell'Ente coi terzi, non ha mestieri di dimostrazione.

E mi si consenta di fare un'altra osservazione

la quale si riferisce al secondo capoverso dell'articolo su cui si discute. Io approvo completamente tutto quello che ha detto, in ordine a questa disposizione, l'onorevole presidente del Consiglio; ma mi pare che sia necessario tutelare anche la Giunta e la Deputazione provinciale pel caso che, contro giustizia, il Consiglio rispettivo non avesse a ritenere come urgenti le spese ordinate da loro. Per me il tenore della disposizione non permette di ritenere quanto ha ritenuto l'onorevole Campi cioè che, contro la deliberazione dei Consigli che rifiutano la ratifica, sia aperto l'adito all'autorità giudiziaria ai componenti la Giunta e la deputazione. Per me se l'articolo è votato come è formulato, se il Consiglio non crede di ratificare, è *res acta*, si vale di una facoltà contro il cui esercizio non si dà reclamo all'autorità giudiziaria. Ora non sempre le deliberazioni dei Consigli possono esser ispirate a giustizia, può darsi che uno spirito diverso sia quello che ispira i Consigli a negare la ratifica. Quindi mi parrebbe che precisamente, per tutelare da tale pericolo, e Giunta e deputazioni, si dovrebbe accordare questo diritto di reclamo ai corpi rispettivamente superiori amministrativi, si scrivesse ciò nella legge ovè non si ritenesse che tale diritto di reclamo da altre disposizioni della legge in esame non fosse già accordato.

Lacava, relatore. C'è un altro articolo.

Calvi. Siccome lo scopo mio era ed è quello di avere o dalla Commissione o dal Governo spiegazioni, che eliminino difficoltà nell'applicazione della legge, così accetto questa spiegazione e di fronte ad essa ritengo che il capoverso dell'articolo possa esser lasciato precisamente com'è scritto, nè occorran emendamenti, e lo voterò. (*Conversazioni*).

Presidente. Facciano silenzio!

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. L'onorevole Calvi, che ha votato l'articolo 62 di questo disegno di legge, si ricorderà che in quell'articolo è detto che la Giunta provinciale amministrativa è competente a giudicare sopra i reclami contro ogni provvedimento dei sindaci, delle Giunte comunali, dei Consigli comunali, delle Deputazioni dei Consigli provinciali su tutti quegli atti dei quali nell'articolo 3 della legge sul contenzioso amministrativo, è ammesso il ricorso in via gerarchica. Quindi è inutile la proposta dell'onorevole Calvi.

Presidente. La Commissione non accetta nessun emendamento?

Lacava, relatore. Nessuno.